

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato con Delibera N. 14 del 30.03.2005

S.I.M. S.r.l.

Amm.re Unico Dott. Pietro Cadau

ARTICOLO 1. SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO

La Servizi Idrici Metropolitani Srl (S.I.M.), di seguito denominata Società, gestisce, a far data dal 27.06.2003, il Servizio Idrico Integrato nel territorio del Comune di Cagliari, secondo contratti di fornitura di servizi alle condizioni riportate nel presente Regolamento che disciplina:

- i rapporti con gli utenti/clienti;
- l'attività di erogazione del servizio idrico integrato: distribuzione dell'acqua potabile, raccolta e convogliamento delle acque reflue e depurazione delle stesse.

CAPITOLO 1. SEZIONE ACQUEDOTTO

ARTICOLO 2. TIPI DI FORNITURA

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore). Sono ammesse forniture provvisorie, con o senza contatore, nei casi di usi occasionali o di durata limitata (cantieri, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, carico di autobotti, ecc.).

L'acqua distribuita **in rete** risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal Decreto Legislativo n.31/2001.

Le forniture di acqua potabile possono essere concesse per i seguenti usi, ai quali corrispondono differenti categorie contrattuali:

1. usi civili:
 - domestico
 - comunità
 - pubblico.
2. usi industriali:

- industriale
- commerciale
- artigianale.

ARTICOLO 3. FORNITURE PER USO PUBBLICO

Le forniture per uso pubblico riguardano l'erogazione di acqua ad impianti ed edifici destinati a soddisfare esigenze di pubblico interesse quali:

- edifici ed impianti comunali, provinciali, regionali e dello Stato destinati a pubblici servizi o a finalità di interesse pubblico, gestiti direttamente dalle stesse Amministrazioni pubbliche o affidati a Società che operano senza fini di lucro;
- fontanelle, bocche d'innaffiamento stradale, giardini pubblici ed idranti stradali.

In entrambi i casi la realizzazione di tali impianti è effettuata dalla S.I.M su richiesta ed a spese degli Enti pubblici interessati e comporta la stipula di regolare contratto di fornitura. I consumi sono di norma misurati attraverso l'utilizzo di contatori ed eccezionalmente, in caso di allacciamenti provvisori (manifestazioni, feste ecc), potranno essere conteggiati a forfait.

ARTICOLO 4. DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA DESTINATA AD USO PUBBLICO

Salvo specifiche autorizzazioni, è fatto divieto di prelievo dell'acqua:

- dalle fontanelle pubbliche attraverso qualsiasi forma di collegamento con lo scopo di convogliare l'acqua in altri siti. E' fatto salvo l'utilizzo delle stesse per l'uso domestico o di altri consumi in loco;
- dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei giardini pubblici;
- dagli idranti antincendio installati nelle strade.

In caso d'incendio è comunque consentito prelevare acqua anche dagli impianti di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 5. RICHIESTA DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA

Per ottenere un allacciamento alla rete idrica, una modifica di quello esistente ed ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico dell'utente, l'interessato dovrà.

- presentare regolare domanda alla S.I.M. utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Società, debitamente compilato e sottoscritto;
- allegare alla domanda i documenti specificati nello stesso modulo e richiesti in base alle disposizioni vigenti;
- provvedere al pagamento delle spese previste.

La richiesta di fornitura presuppone che l'utente sia in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge, rilasciate dalle Autorità competenti, relativamente all'unità immobiliare da servire.

La domanda di allacciamento di cui sopra non è impegnativa per le parti. Essa, comunque, decade qualora il preventivo stilato non sia definitivamente accettato dal richiedente.

La S.I.M. potrà respingere la richiesta di attivazione del servizio nel caso in cui venissero riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta o irregolarità nella realizzazione degli impianti.

ARTICOLO 6. PREVENTIVO DI ALLACCIO

A seguito della richiesta di allaccio alla rete idrica e/o di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico dell'utente, la S.I.M. predisporrà un preventivo tecnico-economico che sarà consegnato al richiedente.

Nel preventivo saranno indicati:

- i corrispettivi richiesti;
- le modalità tecniche di esecuzione dei lavori;
- gli adempimenti necessari da parte del richiedente;
- la documentazione che lo stesso dovrà presentare, per la successiva firma del contratto di fornitura.

I tempi previsti sono quelli riportati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Il preventivo avrà **una** validità di 90 giorni, a partire dalla data di trasmissione dello stesso all'utente; trascorso tale termine, esso perderà validità e l'utente ancora interessato dovrà reiterare la richiesta di preventivo che sarà aggiornato sulla base dei prezzi e delle modalità vigenti alla data della nuova richiesta..

La S.I.M. provvederà ad eseguire i lavori di allacciamento a seguito del pagamento, da parte dell'utente, dei costi indicati nel preventivo.

ARTICOLO 7. FORNITURA DEL SERVIZIO IN ZONE NON SERVITE DALLA RETE IDRICA

Nelle zone non servite dalla rete idrica cittadina e per le quali l'Amministrazione Comunale o la S.I.M. non abbiano in programma lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, l'erogazione del servizio potrà avvenire, previa autorizzazione del Comune, a condizione che il richiedente corrisponda alla S.I.M. il corrispettivo stabilito dalla stessa, per la realizzazione del nuovo tronco di condotta di distribuzione, oltre alle spese per la derivazione.

Le nuove opere così realizzate restano in gestione alla S.I.M. che potrà disporne anche per ulteriori derivazioni ed estensioni.

ARTICOLO 8. IL CONTRATTO DI FORNITURA

La fornitura dell'acqua potabile è conseguente alla stipula di apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. Il contratto di fornitura verrà stipulato solamente dopo l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti per la realizzazione dell'allacciamento di cui all'Art.6. Le spese di bollo e i diritti di segreteria, inerenti al contratto, sono a carico del richiedente.

È fatto obbligo all'utente di comunicare all'Azienda ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

In tal caso si provvederà alla stipula di un nuovo contratto ed alla contestuale risoluzione di quello in essere non più rispondente alle esigenze dell'utente.

Laddove si abbia un uso promiscuo dell'acqua, l'utente deve provvedere a stipulare un contratto di utenza per ogni categoria contrattuale, con la posa di misuratori distinti; altrimenti si provvederà all'applicazione della tariffa maggiore all'intero consumo.

ARTICOLO 9. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI CONSUMI

All'atto di sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua potabile, l'utente dovrà versare alla Società un deposito cauzionale a titolo di anticipazione sui consumi, pari all'importo stabilito dal tariffario della S.I.M., in funzione del tipo di utenza richiesta. La somma così depositata sarà restituita, previa espressa disdetta del contratto di fornitura, qualora non sussista inadempienza contrattuale a carico dell'utenza.

ARTICOLO 10. TITOLARITA'

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda di allacciamento e da chi abbia pagato alla Società i relativi corrispettivi, il contratto di fornitura è intestato al proprietario o a chiunque abbia titolo riconosciuto all'uso dell'unità immobiliare (affittuario, comodatario, appaltatore, titolare di altro diritto reale di godimento, ecc.); il titolo in base al quale viene richiesto il servizio di fornitura di acqua potabile deve essere attestato, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva, al momento della presentazione della richiesta alla S.I.M..

Nel caso di forniture effettuate a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, il contratto deve essere stipulato dal legale rappresentante.

Nel rispetto dell'art. 5 lettera c) della Legge 05.01.1994 n. 36, la fornitura di acqua alle nuove utenze viene effettuata alle singole unità abitative, intendendo come tali un appartamento ovvero un locale (o insieme di locali adiacenti) adibito ad attività produttiva di beni o servizi.

Per le utenze esistenti, in presenza di situazioni particolari di natura tecnica, tali da non consentire l'installazione di misuratori separati per ciascuna unità abitativa, è ammessa la fornitura di acqua a più unità nello stesso fabbricato.

Nell'ipotesi che precede, venendosi di fatto a costituire una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, ciascuno di essi è responsabile in solido del pagamento del prezzo dell'acqua, dei diritti accessori e di quant'altro dovuto in dipendenza della fornitura del servizio, qualora l'amministratore del condominio o il cliente responsabile non ottemperi a quanto previsto dal presente Regolamento.

Pur nel rispetto del principio di contitolarità di cui al comma precedente, un solo utente, da indicare specificatamente allo scopo, è considerato responsabile del rapporto con la Società.

ARTICOLO 11. DURATA

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno valenza continuativa e sono di norma a tempo indeterminato, salvo disdetta da una delle parti o pattuizioni diverse, in casi particolari, in deroga alle norme generali, che dovranno comunque essere state indicate esplicitamente sul contratto stesso.

ARTICOLO 12. RECESSO

L'utente che intenda recedere dal contratto di fornitura dell'acqua dovrà:

1. presentare regolare richiesta di disdetta utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla S.I.M., e riportando in esso.
 - il *numero d'utenza*
 - tutti i dati necessari per l'individuazione univoca dell'utenza stessa
 - il nuovo domicilio
 - l'indirizzo ove recapitare la fattura a saldo;
2. allegare alla domanda la documentazione richiesta;
3. provvedere al pagamento delle spese previste.

Il gestore, nei tempi stabiliti nella Carta dei Servizi, provvederà: alla lettura degli ultimi consumi, alla rimozione del contatore e all'eventuale chiusura della presa stradale.

L'utente, dal canto suo, è tenuto al pagamento dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore; con la suddetta fattura la S.I.M. provvederà all'accredito all'utente del deposito cauzionale precedentemente versato senza interessi e all'addebito delle spese di rimozione contatore e di eventuale chiusura della presa stradale.

La Società deve essere messa in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore da parte del personale incaricato.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione in solido, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

ARTICOLO 13. VOLTURA

Si ha la voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto ne dà disdetta e contestualmente subentra un nuovo soggetto.

Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, per continuare ad usufruire del servizio idrico, deve comunque stipulare un nuovo contratto d'utenza. La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del subentrante.

Il nuovo titolare dell'utenza è tenuto, inoltre, al pagamento: dei bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.

I consumi idrici fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto con l'emissione dell'ultima fattura a saldo; con la stessa sarà accreditato anche l'eventuale deposito cauzionale versato.

Per ottenere una voltura dell'utenza idrica, con la stipula di regolare contratto, l'interessato dovrà:

- presentare alla S.I.M. regolare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto;
- allegare alla domanda la documentazione richiesta;
- presentare contestualmente la domanda di disdetta del cedente, con la lettura del contatore alla data della voltura;
- provvedere al pagamento delle spese previste.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia il nuovo che il precedente Cliente. La S.I.M. ha la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura, qualora all'omessa comunicazione consegua il mancato pagamento di quanto dovuto per l'erogazione del servizio.

ARTICOLO 14. SUBENTRO

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto; l'istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede convivente alla data di presentazione della richiesta del subentro stesso.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l'ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro.

Il subentrante dovrà:

- presentare alla S.I.M. regolare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto;
- allegare alla domanda la documentazione richiesta;
- provvedere alla stipula di un nuovo contratto;

- provvedere al pagamento delle spese previste.

ARTICOLO 15. RIATTIVAZIONE

L'utente che volesse richiedere la riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per morosità, ha l'obbligo primario:

- di estinguere il proprio debito con la S.I.M.;
- di provvedere al pagamento delle spese di cui allo specifico articolo del presente Regolamento: "MOROSITÀ".

Nel caso in cui l'utenza sia cessata in seguito a regolare domanda di disdetta, l'utente che volesse richiederne la riattivazione dovrà:

- presentare alla S.I.M. regolare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto;
- allegare alla domanda la documentazione richiesta;
- provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura idrica a suo nome;
- provvedere al pagamento: dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario S.I.M. per diritti di riattivazione utenza.

Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data effettiva di riattivazione del contatore. La Società si riserva il diritto di effettuare i necessari controlli tecnici, prima di autorizzare qualsivoglia riattivazione.

ARTICOLO 16. VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

A tutte le utenze idriche riferibili contrattualmente alla S.I.M., al momento dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e/o rimozione del contatore, il personale della Società o dalla stessa incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto, nel quale saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato. L'utente è tenuto, previo controllo, a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia.

Un analogo verbale verrà compilato anche nel caso di voltura di un contratto senza sostituzione del contatore.

ARTICOLO 17. EROGAZIONI PROVVISORIE

Per erogazioni provvisorie si intendono particolari forniture di acqua effettuate per periodi di tempo limitati, connessi a cantieri edili, stradali, o attività occasionali (feste, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc.), soggetti alle tariffe di utenze commerciali.

Per le stesse valgono le modalità e le prescrizioni stabilite per quelle normali; l'utente sarà pertanto obbligato alla stipula di un apposito contratto, contenente le condizioni, le prescrizioni e la durata della fornitura.

Esse sono inoltre soggette al rispetto delle seguenti particolari prescrizioni:

- alla scadenza del contratto la S.I.M. provvede alla immediata sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga;
- l'utente è tenuto al pagamento anticipato delle spese di intervento e di allaccio ed al versamento di una adeguata cauzione, che verrà rimborsata al termine della fornitura dopo la rimozione dell'attacco e l'accertamento dell'integrità della rete e dell'assenza di qualsivoglia irregolarità;
- nel caso in cui sia possibile effettuare l'installazione di un contatore, il consumo dovrà essere pagato posticipatamente alla rimozione del contatore, prima della restituzione della cauzione;
- nel caso in cui non sia possibile installare un contatore, dovrà essere pagato anticipatamente il consumo presunto, valutato dalla S.I.M. sulla base dei dati forniti dal richiedente.

ARTICOLO 18. PRELIEVI ABUSIVI

Tutti i prelievi effettuati dalla rete idrica e dagli impianti gestiti dalla S.I.M., se non preventivamente autorizzati dalla stessa, sono da ritenersi abusivi.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti unicamente per gli utilizzi indicati nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche solo parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi. All'utente è vietato inoltre cedere gratuitamente o a pagamento, a favore di terzi, in tutto o in parte, l'acqua fornitagli dalla S.I.M..

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio degli idranti antincendio stradali o quanto espressamente previsto dall'articolo 4 del presente regolamento, saranno assoggettati al pagamento della penalità previste dall'art.30 del presente Regolamento e stabilite dal tariffario S.I.M..

In caso di prelievo abusivo d'acqua è fatta salva la facoltà della Società di sospendere l'erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà data comunicazione all'utente, ove possibile.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti ai termini di legge.

ARTICOLO 19. PRESSIONE DI DISTRIBUZIONE

In condizioni di normale erogazione la S.I.M. assicura una pressione di distribuzione al punto di consegna variabile da un minimo di 20 metri ad un massimo di 70 metri, riferiti al piano stradale. Qualora l'altezza dell'edificio da servire sia tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione in rete nella zona in cui sorge l'immobile, o l'edificio si trovi in posizione altimetrica sfavorevole rispetto alla posizione dei serbatoi a servizio della rete idrica di distribuzione locale, l'utente dovrà provvedere all'alimentazione dei piani alti, che non possono essere serviti adeguatamente con la pressione di rete, mediante un impianto privato di sollevamento, realizzato in conformità alle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 20. ALLACCIAMENTI

La realizzazione della diramazione stradale (allacciamento del fabbricato alla rete idrica distributrice) e la posa in opera del misuratore con i relativi pezzi speciali è di esclusiva competenza della S.I.M., alla quale spetta ogni decisione in merito al diametro della tubazione di derivazione, alla scelta dei materiali da impiegarsi, alla posizione del misuratore ed alle modalità tecniche di esecuzione. Tutte le opere di prolungamento, potenziamento o di diramazione della rete, compreso il misuratore, necessarie per la derivazione dalle condotte e l'adduzione all'utenza, sino al limite della proprietà privata e per la sola parte relativa al suolo pubblico, restano di proprietà ed in gestione alla S.I.M., che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni.

Tutte le operazioni di manovra, verifica, manutenzione, dalla diramazione fino al punto di consegna all'utente che di norma è il contatore posizionato al limite della proprietà privata, sono di competenza esclusiva della S.I.M. e sono pertanto vietate agli utenti ed a chiunque altro, se non autorizzato.

Nei tratti di diramazione stradale posti in proprietà privata (sino al contatore incluso, qualora questo si trovi installato all'interno della proprietà privata), tutte le opere di manutenzione, compresi scavi, rinterrati, ripristini di opere murarie e stradali, sono a cura ed a carico dell'utente.

La S.I.M. provvederà ad eseguire i lavori di allacciamento successivamente al pagamento degli oneri richiesti e previo rilascio delle autorizzazioni necessarie.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga posticipata, per volontà espressa dall'utente, oltre il termine di 90 giorni, la S.I.M. avrà la facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento dei prezzi, previo avviso al richiedente. Nel caso in cui l'utente non effettui il versamento degli oneri dovuti entro il termine stabilito, lo stesso sarà considerato rinunciatario e la S.I.M. non si riterrà più impegnata ad eseguire l'allaccio. Qualora il richiedente rinunciasse, per qualunque motivo, all'allaccio, durante l'esecuzione dei lavori, la S.I.M. non sarà obbligata alla restituzione delle somme versate dall'utente per i lavori di allaccio.

ARTICOLO 21. APPARECCHI DI MISURA

I contatori per la misurazione delle forniture idriche sono messi a disposizione ed installati direttamente dalla S.I.M. che ne resta proprietaria; il loro tipo e calibro è stabilito dalla Società in relazione all'uso ed alle necessità dell'utente.

I contatori devono essere posizionati in luogo idoneo e di facile accesso, di norma al limite tra la proprietà privata e quella pubblica. Gli stessi devono essere collocati all'interno di nicchie, realizzate, a cura e spese dell'utente, secondo le prescrizioni impartite dalla S.I.M. che ha la facoltà di:

- sostituire il contatore, qualora lo ritenga opportuno, dandone preavviso all'utente e, qualora necessario, richiedere al medesimo la modifica dell'impianto interno privato;
- procedere allo spostamento del misuratore, previo avviso all'utente, qualora si trovi in posizione non idonea per le letture periodiche o per ragioni di sicurezza e prevenzione;

- di imporre il cambiamento dell'ubicazione del misuratore, a cura e spese dell'utente, qualora lo stesso si trovi, a seguito di modifiche dei luoghi eseguite ad opera dell'utente, in luogo non idoneo per le verifiche, per la sua conservazione e manutenzione. L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli saranno prescritti, salvo comunicazione alla S.I.M. di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori;
- di procedere, in caso di inadempienza da parte dell'utente, all'esecuzione d'ufficio dei lavori prescritti, con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

Tutti i contatori devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dalla S.I.M. .

L'utente:

- è responsabile del misuratore, della sua buona conservazione, dell'integrità dei relativi sigilli, di eventuali danni e/o guasti che possano avvenire per danneggiamento, dolo o incuria;
- deve proteggere il contatore dalle manomissioni;
- ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito, l'alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative manutenzioni.

Nella nicchia ove è installato il contatore devono alloggiare esclusivamente gli impianti installati dalla S.I.M. e le opere di collegamento private necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, alla rimozione di tutti gli elementi estranei.

ARTICOLO 22. LETTURE E VERIFICHE

La S.I.M. si riserva la facoltà di procedere alle letture ed alle verifiche dei contatori in qualsiasi momento. Qualora gli stessi si trovino all'interno della proprietà privata, i dipendenti e/o gli incaricati della Società, *muniti di tessera di riconoscimento*, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla stessa per le periodiche verifiche dei consumi. Qualora, per fatto imputabile all'utente, non sia possibile effettuare la lettura:

1. l'incaricato lascerà presso il domicilio dell'utente (nella buca delle lettere o in luogo comune dell'edificio), un modulo sul quale trascrivere la misura dei consumi rilevata dal contatore;
2. l'utente è obbligato a comunicare la lettura del proprio contatore, compilando il modulo suddetto, entro 10 gg.;
3. in caso di inadempienza, all'utente verranno addebitate le spese per un eventuale nuova lettura da parte degli operatori S.I.M.;
4. nel caso in cui l'impossibilità di lettura, sempre per fatto imputabile all'utente, si verifichi per tre volte consecutive, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione idrica, previo avviso;
5. la S.I.M. si riserva comunque la facoltà di emettere bollette con consumi presunti (con conguaglio una volta effettuata la lettura del contatore).

Nell'eventualità in cui siano stati manomessi i sigilli o venga effettuata qualsiasi altra operazione destinata a pregiudicare il funzionamento del contatore o si riscontri un suo malfunzionamento per problemi imputabili all'impianto idrico dell'utente, fermo restando la sospensione del servizio e l'eventuale risoluzione del contratto di cui all'articolo 28, la Società provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni e, in assenza di dati storici, sulla base dei quelli medi ricavabili in funzione del tipo di utenza.

È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso.

La S.I.M. non assume alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali anomali aumenti di consumo.

Qualora l'utente rilevi lo stato di guasto del contatore o il suo palese imperfetto funzionamento, ha il diritto e l'obbligo di darne immediata comunicazione alla S.I.M., in modo che questa possa provvedere alle necessarie riparazioni o sua sostituzione. Le spese per le riparazioni o l'eventuale sostituzione dell'apparecchio di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito gratuitamente dalla S.I.M..

L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore, in contraddittorio con i tecnici della S.I.M., presso l'officina della Società; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna.

Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, per cui il contatore è giudicato funzionante, all'utente verrà addebitato un importo forfetario a titolo di rimborso per le spese sostenute, pari a € 50,00. In caso contrario, la S.I.M. sosterrà le spese sostenute, sostituirà il contatore e provvederà a rimborsare l'utente, ricostruendo i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici, si farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o in mancanza, la S.I.M. provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi ricavabili in funzione del tipo di utenza.

Tale procedimento verrà utilizzato anche nei casi in cui venga rilevato il contatore fermo o con lettura dei consumi "0.00".

ARTICOLO 23. IMPIANTI INTERNI DI ACQUEDOTTO

L'impianto per la distribuzione dell'acqua, a valle del punto di consegna, è eseguito a cura e spese dell'utente e resta di sua esclusiva proprietà. Tali opere devono essere eseguite rispettando le norme della buona tecnica, la normativa vigente in materia e le seguenti prescrizioni tecniche generali:

- è vietato collegare direttamente le tubazioni dell'acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;
- è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
- qualora il cliente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione fra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere qualunque commistione tra l'acqua fornita dalla S.I.M. e quella di diversa provenienza;
- nessuna tubazione dell'impianto può, di norma, sottopassare od essere posta all'interno di fogne, pozzi di smaltimento, pozzi neri o simili;
- l'impianto idrico interno deve essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non può essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.

ARTICOLO 24. IMPIANTI DI POMPAGGIO E SERBATOI DI ACCUMULO

Gli impianti di autoclave devono essere provvisti di apposito serbatoio di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. È vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle condotte di derivazione. Gli impianti di autoclave devono essere messi in opera a regola d'arte, al fine di impedire ogni possibile ritorno dell'acqua nella rete idrica pubblica.

L'utente che disponga o intenda disporre di un serbatoio di accumulo dell'acqua potabile dotato di impianto di sollevamento, o di volume superiore a 3 litri/mq netto di appartamento servito o di valore complessivo superiore a 500 litri per appartamento, è tenuto a presentare alla S.I.M. regolare domanda di autorizzazione utilizzando l'apposito modulo predisposto.

Nel caso di nuove costruzioni la presenza dei serbatoi di accumulo con i relativi impianti di pompaggio deve essere indicata negli elaborati progettuali a cui è riferita la concessione edilizia.

ARTICOLO 25. PRESCRIZIONI E COLLAUDO

La S.I.M. si riserva la facoltà di formulare eventuali ulteriori prescrizioni tecniche che riterrà necessarie, prima che siano posti in esercizio gli impianti interni; ha il diritto di effettuare controlli su sugli impianti per accertare la loro regolarità, in relazione al presente Regolamento e ai patti contrattuali, oltre che per accertare alterazioni o perdite nelle condutture ed agli apparecchi misuratori.

La S.I.M. può ordinare in qualsiasi momento le modifiche ritenute necessarie; in caso di inadempienza è suo diritto, previa diffida scritta, sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, al fine di

consentire le verifiche e possa venire accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di indennizzo da parte dell'utente.

ARTICOLO 26. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

La S.I.M. in generale garantisce un'erogazione del servizio continua e non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio o di diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore, a guasti agli impianti, perdite o indifferibili lavori di manutenzione.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, la S.I.M. avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici. La Società si impegna ad informare gli utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

ARTICOLO 27. FATTURAZIONE - LETTURA CONTATORI – PAGAMENTI – MOROSITÀ

La S.I.M. emette le bollette con cadenza semestrale, più una eventuale di conguaglio, qualora la bolletta relativa al secondo semestre di fatturazione sia stata emessa basandosi su consumi presunti e non effettivi. Tramite i suoi tecnici o personale all'uopo incaricato, la Società effettua la lettura dei contatori con una frequenza di due volte all'anno.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla S.I.M. deve essere effettuato dall'utente, alle relative scadenze indicate nella bolletta. La bolletta è relativa ai consumi effettuati in un semestre; all'utente viene data la possibilità di rateizzare in due rate il pagamento del corrispettivo dovuto.

In caso di morosità la S.I.M. procederà nel modo seguente:

1. scaduto il termine di pagamento indicato sulla bolletta, applicherà gli interessi di mora pari al 3% per il tempo dell'effettivo ritardo;
2. trascorsi 30 gg. dalla scadenza della bolletta, invierà lettera di sollecito al pagamento;
3. trascorsi infruttuosamente ulteriori 30 gg. invierà una diffida, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con termine ultimativo di 30 gg. per il pagamento; la diffida conterrà il preavviso per la sospensione del servizio ed un estratto conto relativo alla/e fattura/e non pagate;
4. decorso infruttuosamente tale termine, provvederà alla sospensione del servizio;
5. la riattivazione del servizio potrà avvenire entro 2 giorni lavorativi dal pagamento di quanto dovuto, comprese le spese per la sospensione e la riattivazione della fornitura, ovvero a seguito di intervento dell'Autorità competente.

Il cliente può comunque evitare la sospensione della fornitura, fornendo completa documentazione, provante l'avvenuto pagamento, agli uffici preposti o al personale incaricato della sospensione del servizio.

ARTICOLO 28. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

La S.I.M. provvederà alla sospensione della fornitura, da realizzarsi mediante sigillo del misuratore e/o chiusura della presa stradale, nei seguenti casi:

- prelievi abusivi d'acqua;
- utilizzo dell'acqua fornita per un uso diverso da quello previsto in contratto;
- manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione che arrechi pregiudizio o danno al misuratore ed al suo corretto funzionamento;
- non idoneità, accertata dai tecnici della S.I.M. o da personale da essa incaricato, degli impianti interni;
- inadempienza alle prescrizioni imposte dalla S.I.M. per l'adeguamento e/o la modifica degli impianti interni (a valle del contatore), anche a seguito di anomalie dei consumi segnalate dalla S.I.M.;
- impossibilità prolungata di provvedere alla lettura dei contatori posizionati in proprietà privata;
- impossibilità prolungata di verificare l'idoneità degli impianti interni;
- morosità dell'utente, accertata secondo le modalità previste al precedente articolo 28.;
- variazioni contrattuali non comunicate tempestivamente alla Società;
- scadenza temporale del contratto in caso di erogazioni provvisorie.

In tutti i casi di sospensione della fornitura la Società addebiterà all'utente le spese di sospensione nonché quelle per il riallaccio.

ARTICOLO 29. ADDEBITI VARI

L'utente, a seconda dei casi, è tenuto ad effettuare in favore della **Servizi Idrici Metropolitani Srl.**, i seguenti corrispettivi:

1. per l'allaccio e/o attivazione dell'utenza (articolo 5);
2. per il costo dei lavori di allaccio o per modifiche a cura della S.I.M. (articolo 6);
3. deposito cauzionale distinto per tipologia di utenza (articolo 5);
4. per il recesso dell'utenza (articolo 12);
5. per la voltura dell'utenza (articolo 13);
6. per il subentro (articolo 14);
7. per l'erogazioni provvisorie (cauzione, spese di intervento, consumo a forfait, ecc.) (articolo 17);
8. penalità per accertati prelievi abusivi d'acqua (articolo 18);
9. per la ripetuta verifica della lettura del contatore collocato in proprietà privata non facilmente accessibile (articolo 22);

10. per la sostituzione del contatore a causa di incuria da parte dell'utente (articolo 22);

11. per la verifica del contatore (articolo 22);

12. per la verifica del livello di pressione (articolo 22);

13. penalità per sospensione della fornitura a seguito di inadempienze varie da parte dell'utente (articolo 22);

14. per la riattivazione del servizio, sospeso a seguito di morosità (articoli 15 e 28);

Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra sono stabilite dagli organi della S.I.M e rese note agli utenti secondo le modalità ritenute più adatte.

CAPITOLO 2. SEZIONE FOGNATURA

ARTICOLO 30. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

La S.I.M. gestisce l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e il sistema di canalizzazioni per la raccolta ed il loro convogliamento.

L'impianto è sito in località "Is Arenas", e riceve i reflui urbani anche dei Comuni di Quartu Sant'Elena, Selargius, Monserrato, Quartucciu, Sinnai, Settimo San Pietro e Maracalagonis.

La gestione del servizio di fognatura e depurazione avviene nel rispetto ed in conformità alle disposizioni contenute nella Legge n. 36/94, nel D. Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e nella legislazione regionale vigente in materia.

ARTICOLO 31. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina gli scarichi di acque reflue nella pubblica fognatura e l'impianto di depurazione e ha per oggetto:

- il procedimento di rilascio dell'autorizzazione e/o rinnovo degli scarichi di acque reflue nella pubblica fognatura;
- il controllo degli scarichi degli insediamenti produttivi/industriali e civili allacciati alla pubblica fognatura o all'impianto di trattamento;
- la specifica delle norme tecniche generali di allacciamento.

ARTICOLO 32. RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE

Per quanto non espressamente disposto o richiamato col presente Regolamento, si rinvia alla legislazione ed alla normativa statale e regionale esistente in materia di Tutela delle Acque, Ambiente, Igiene e Sanità Pubblica, comprese le determinazioni ministeriali, regionali e degli enti locali interessati, comprese quelle di nuova emanazione dell'Autorità d'Ambito.

ARTICOLO 33. DEFINIZIONE DEGLI SCARICHI

In accordo con la disciplina contenuta nel D. Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, gli scarichi si distinguono in:

- *scarichi di acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- *scarichi di acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

- *scarichi di insediamenti produttivi ma assimilabili a scarichi di acque reflue domestiche*: acque reflue che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche, nonché le acque reflue indicate dall'art. 28, comma 7, del D. Lgs n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni;
- *acque reflue urbane*: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato.

ARTICOLO 34. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Tutti gli insediamenti, civili e produttivi, esistenti e/o di nuova realizzazione, che ricadono in aree servite da pubblica fognatura e che siano produttori di scarichi idrici, sono obbligati ad allacciarsi alla fognatura pubblica.

Le acque reflue urbane e le acque suscettibili di essere raccordate a un impianto pubblico devono essere convogliate in un punto di raccordo fissato dalla S.I.M..

In conformità al disposto dell'art. 45 del D. Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, si stabilisce quanto segue:

a) Acque reflue domestiche.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie allacciate all'impianto di depurazione sono sempre ammessi nell'osservanza delle disposizioni fissate dal presente Regolamento. Non necessitano di alcun tipo di trattamento e non è richiesta l'autorizzazione allo scarico. Il proprietario (o persona avente titolo) del fabbricato da cui ha origine lo scarico deve soltanto richiedere e ottenere dalla S.I.M. l'autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura, compilando l'apposito modulo di domanda e allegando ad esso la documentazione e gli elaborati tecnici necessari.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie non allacciate all'impianto di depurazione sono ammessi a condizione che rientrino nei limiti previsti dalla normativa vigente: limiti che dovranno essere rispettati anche col ricorso ad idonei trattamenti depurativi. Non è richiesta esplicita autorizzazione allo scarico ma l'avente titolo dovrà richiedere e ottenere dalla S.I.M. l'autorizzazione di allaccio alla pubblica fognatura.

b) Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche.

Il titolare dell'attività produttiva che, ai sensi dell'Art.28, comma 7, del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni e integrazioni, da origine ad uno scarico assimilabile alle acque reflue domestiche, dovrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva attestante l'assimilabilità di tali acque alle acque reflue domestiche e richiedere e ottenere dalla S.I.M. l'autorizzazione di allaccio alla pubblica fognatura, secondo le stesse modalità previste ai commi precedenti.

c) Acque reflue industriali

Gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie urbane sono ammessi a condizione che rientrino nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dal presente Regolamento e nei limiti previsti dalla Tabella 3 – dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/99 e s. m. ed i..

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del D. Lgs n. 152/99 e s. m. ed i..

Il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico dovrà richiedere e ottenere dal *Comune* l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, presentando apposita istanza; successivamente dovrà richiedere alla S.I.M. l'autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura, compilando l'apposito modulo di domanda e allegando ad esso la documentazione e gli elaborati tecnici necessari. L'autorizzazione allo scarico, ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del D. Lgs. 152/99 e s. m. ed i., ha una validità di quattro anni dalla data del rilascio: un anno prima della scadenza se ne dovrà richiedere il rinnovo.

Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività produttive o attività accessorie ad esse connesse (quali il trasporto e/o lo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione), dove si determini il rischio di dilavamento meteorico di sostanze pericolose e/o di altre sostanze comprese nella sopra citata Tabella 3, la S.I.M. si riserva la facoltà di prescrivere che le acque di dilavamento di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane, con opportuni limiti di portata. In questi casi le acque di dilavamento assumono le caratteristiche di acque reflue industriali e sono, pertanto, soggette al rispetto dei limiti in concentrazione del presente Regolamento; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta e dell'indice di piovosità media annua dell'ultimo quadriennio. L'Utente è tenuto a segnalare le variazioni di elementi costitutivi dell'autorizzazione entro 30 giorni dall'accadimento (modificazioni dello scarico, variazioni nella titolarità dell'insediamento, ecc.). In caso di modifica della titolarità dell'attività da cui ha origine lo scarico, il nuovo titolare non può valersi dell'autorizzazione rilasciata al precedente titolare ma è obbligato a dotarsi di una nuova autorizzazione.

ARTICOLO 35. SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

Nel caso di scarichi di sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A, allegato 5, del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, oltre ai limiti di cui alla Tabella 3 - scarico in pubblica fognatura - del medesimo allegato, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del D.Lgs. 152/99, devono essere rispettati i limiti di emissione per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante di cui alla citata Tabella 3/A, come riportati nella relativa autorizzazione allo scarico.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, la S.I.M. può prescrivere l'installazione di adeguati strumenti di campionamento

automatico per il controllo dei limiti di accettabilità. Tali strumenti dovranno essere installati a cura e spese dell'Utente.

Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del Personale **incaricato dalla S.I.M.** L'Utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che possa comprometterne il buon funzionamento.

ARTICOLO 36. SCARICHI NON AMMESSI

È vietato immettere nella fognatura pubblica direttamente o indirettamente:

- sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come soluzioni concentrate;
- sostanze infiammabili ed esplosive;
- materiali inerti;
- sostanze radioattive;
- sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura (malte di cemento, oli, grassi, acque calde a 60°C, ecc.);
- rifiuti solidi ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della legge 31 luglio 2002 n. 179.

Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.

ARTICOLO 37. SVERSAMENTI ACCIDENTALI

Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali nella pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, è obbligato ad informare tempestivamente dell'accaduto i tecnici della S.I.M., prima per via telefonica e quindi in forma scritta, al fine di rendere possibile l'adozione tempestiva di eventuali provvedimenti atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente accaduto.

I soggetti di cui sopra sono pertanto obbligati a rispettare le eventuali disposizioni impartite dalla S.I.M.. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, deve esserne data tempestiva comunicazione anche alla struttura provinciale e/o regionale competente per territorio. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si deve provvedere a dare debita comunicazione alla U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per il territorio.

ARTICOLO 38. IMPIANTI PUBBLICI

Gli impianti pubblici sono costituiti dall'insieme delle reti fognarie (collettori e opere connesse), dagli **impianti di sollevamento e dall'impianto di depurazione necessari per la raccolta, il convogliamento ed il trattamento delle acque reflue urbane.**

La S.I.M, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, provvede alla gestione e manutenzione degli stessi e ad assicurarne un funzionamento continuo e regolare.

ARTICOLO 39. CONCESSIONI E DIRITTO DI PASSAGGIO DI ACQUEDOTTO ATTRAVERSAMENTO PROPRIETÀ PRIVATE.

Le aree attraversate dai collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto.

Il Comune di Cagliari acquisisce a sue spese le concessioni ed i diritti di passaggio o le altre servitù necessarie alla gestione e manutenzione degli impianti pubblici.

Pertanto la S.I.M., all'interno della striscia assoggettata a servitù, ha diritto perpetuo di:

- costruire e posare condotti sotterranei di qualsiasi specie;
- installare pozzetti di ispezione e di manovra;
- eseguire, in qualsiasi stagione, lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento con il preavviso al proprietario.

Il personale incaricato della S.I.M. ha diritto di accedere e passare sulla superficie asservita, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.

La S.I.M. si obbliga a risarcire il concedente degli eventuali danni arrecati alle coltivazioni o piantagioni o ai frutti pendenti.

Il proprietario dell'immobile non potrà:

- realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù;
- non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto;
- non potrà modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione.

ARTICOLO 40. IMPIANTI PRIVATI

Gli impianti privati sono costituiti dall'insieme delle canalizzazioni ed installazioni che collegano una qualsiasi proprietà agli impianti pubblici. Fanno parte degli impianti privati anche eventuali impianti di pretrattamento. Appartengono al privato anche eventuali parti di impianto situate sul suolo pubblico, di esse il privato provvede, a propria cura e spese, alla costruzione, alla manutenzione ed al funzionamento regolare, rimanendo il solo responsabile delle opere.

ARTICOLO 41. DIRITTO DI PASSAGGIO

Il proprietario il cui impianto privato deve attraversare il terreno di un terzo, è obbligato ad acquisire, a proprie spese, i diritti di passaggio o altre servitù necessarie per la gestione e la manutenzione dell'impianto.

Allorché la costruzione o la manutenzione di un impianto privato comprenda lavori da eseguirsi sul suolo pubblico, il proprietario deve preventivamente ottenere l'autorizzazione dal Comune di Cagliari.

ARTICOLO 42. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA

In tutte le aree urbane servite dalla rete fognaria pubblica, i titolari degli scarichi sono obbligati ad allontanare gli stessi allacciandosi alla fognatura pubblica.

Qualsiasi soggetto che debba costruire o modificare il proprio impianto privato (di rete fognaria) per poi raccorderlo alla rete fognaria pubblica, è obbligato a presentare alla S.I.M. richiesta scritta di autorizzazione debitamente firmata.

Nessun lavoro può essere eseguito senza la preventiva autorizzazione della S.I.M..

1. Domanda di allaccio

La domanda di autorizzazione, da redigersi utilizzando apposito modulo, dovrà contenere i seguenti dati e dichiarazioni:

- Nome e cognome del richiedente;
- Codice fiscale e dati anagrafici (per i condomini anche i dati anagrafici dell'amministratore);
- Veste giuridica del dichiarante: proprietario - amministratore - legale rappresentante - concessionario della proprietà interessata;
- Indirizzo completo della proprietà interessata: Comune, Via, numero civico, CAP;
- Estremi della concessione edilizia;
- Descrizione dello stabile:
 - tipologia (civile o industriale);
 - piani fuori terra n° ... ;
 - vani n°...;
 - superficie totale proprietà mq ...;
 - superficie coperta mq ...;
- Richiesta (esplicita) di allacciamento, precisando:
 - tipo di allaccio: "acque bianche" o "acque nere";
 - il punto di scarico (ricettore): fognatura pluviale, fecale o mista.
- Dichiarazione che le opere interessano solo la proprietà del richiedente e/o proprietà di terzi (indicare estremi ed allegare relativa autorizzazione) e il suolo stradale comunale;
- Dichiarazione in merito all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge;
- Impegno del Progettista/Direttore dei Lavori a presentare entro il periodo di validità dell'autorizzazione, dichiarazione di:
 - fine lavori;
 - conformità delle opere al progetto approvato;
 - esecuzione lavori a regola d'arte.
- Eventuali dichiarazioni aggiuntive in relazione a casi particolari.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal proprietario, oppure dall'amministratore del condominio, o dal legale rappresentante della società o concessionario dell'immobile, oltre che dal progettista e dal direttore dei lavori. Nel caso di richiesta di allacciamento in pubblica fognatura di scarichi di acque reflue industriali, alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione allo scarico, rilasciata dall'Autorità competente.

2. Requisiti del progetto

La richiesta di autorizzazione all'allacciamento fognario dovrà essere corredata da un progetto redatto in triplice copia, debitamente firmato da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, contenente:

- Planimetria della zona, in scala 1: 1.000 (o catastale 1: 2.000) nella quale dovranno essere riportati:
 - il fabbricato da allacciare;
 - la posizione degli allacciamenti;
 - le reti fognarie pubbliche o private recipienti;
 - l'indicazione di Vie e/o Piazze limitrofe.
- Pianta dettagliata della proprietà in scala 1:100 (oppure in scala 1:200 quando l'estensione sia notevole) con l'indicazione della rete di fognatura privata, distinta in:
 - rete bianca;
 - rete nera;
 - rete mista;
 - indicazione dei pozzetti d'ispezione e di raccolta esistenti e/o in progetto fino al collegamento con il canale recettore;
 - indicazione del punto di allacciamento alla rete fognaria pubblica;
 - indicazione del confine della proprietà.
- Profilo longitudinale in scala 1: 100 della rete di fognatura da sviluppare per intero (occorrerà riportare anche eventuali tratti esistenti di collegamento a precedenti pozzi neri) completo di quote assolute, dell'indicazione delle distanze, delle pendenze, dei materiali impiegati;
- Particolari costruttivi.

Nel caso di richiesta di allacciamento in pubblica fognatura di scarichi di acque reflue industriali, dovrà fare parte integrante del progetto anche una relazione tecnica sui lavori da realizzare contenente:

- descrizione del ciclo di produzione dello stabilimento;
- elenco e descrizione degli impianti presenti dai quali hanno origine gli scarichi per i quali si chiede l'autorizzazione;
- indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, corredata da certificato di analisi, di data non inferiore a tre mesi, conforme alla situazione aggiornata degli scarichi, in caso di attività esistenti.

Il progetto dovrà inoltre riportare:

- Gli estremi della proprietà (Comune, Via, Piazza, numero civico, CAP, dati catastali).

- Le firme su ciascun elaborato progettuale di:
 - a) Proprietario, Amministratore, Legale rappresentante o Concessionario (controfirma della proprietà);
 - b) Progettista/Direttore dei Lavori;
 - c) Impresa esecutrice dei lavori;
 - d) Firma di terzi aventi causa (con relativo nullaosta).

Il proprietario è tenuto a comunicare alla S.I.M. l'avvenuta ultimazione dei lavori, prima di procedere alle operazioni di rinterro, al fine di consentire alla Società di verificare la corretta e buona esecuzione dei lavori, la perfetta separazione delle acque bianche e nere e di effettuare i rilievi del caso.

Nell'eventualità in cui il proprietario non rispetti tale prescrizione, lo stesso sarà obbligato a riaprire lo scavo ed a effettuare la messa in pristino dei luoghi, a propria cura e spese. Sarà in ogni caso obbligato a rieseguire i lavori qualora i tecnici della S.I.M. riscontrino che gli stessi non sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte. Il proprietario è inoltre tenuto a consegnare alla S.I.M., a lavori eseguiti, una pianta aggiornata riportante la posizione e le quote reali delle condotte fognarie.

3. Acque reflue industriali e artigianali

Le imprese industriali e artigianali possono effettuare le suddette domande presso lo sportello unico dell'Amministrazione Comunale ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Trasformazioni o Ingrandimenti

Gli interessati devono presentare la domanda di autorizzazione all'allacciamento fognario anche quando si eseguano delle trasformazioni o ingrandimenti di stabili di attività produttive o delle modifiche al sistema di smaltimento delle acque usate o alla natura delle stesse.

ARTICOLO 43. NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli impianti privati devono essere costruiti nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche del presente Regolamento e delle norme e disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio del Comune di Cagliari.

L'Utente, nell'eseguire i lavori, deve attenersi scrupolosamente alle modalità di esecuzione prescritte nel provvedimento di autorizzazione e deve rispettare i tempi in esso previsti.

I lavori di allacciamento dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'Utente sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico della S.I.M.. L'utente deve ottemperare, a suo carico, a tutti gli adempimenti necessari, quali le autorizzazioni per la manomissione del sedime stradale pubblico o di strade private, ed adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli altri servizi tecnologici che interferiscono con i lavori e le misure atte a garantire la sicurezza del traffico stradale.

Dovranno pertanto essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- I collegamenti idraulici, la posa in opere delle tubazioni, le opere di controllo e campionamento, dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni riportate nel provvedimento di autorizzazione.

- Il riempimento dei cavi, il ripristino della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e di qualsiasi altro manufatto o tubazione manomessi o danneggiati per la realizzazione dell'allaccio alla pubblica fognatura, dovrà essere realizzato a perfetta regola d'arte.
- Le canalizzazioni, le camerette di ispezione ed i pozzetti sifonati dovranno essere realizzati con materiali rispondenti alle norme di impenetrabilità in vigore.
- In caso di rischio di penetrazione di acque bianche permanenti, tutti i manufatti dovranno essere resi stagni in modo appropriato.
- Il diametro interno delle canalizzazioni dovrà essere proporzionato all'importanza del fabbricato con un minimo di 15 cm, sia per le acque reflue che per le acque bianche.
- Le canalizzazioni sotto il suolo pubblico dovranno essere rivestite completamente in calcestruzzo per 10 cm di spessore.
- La pendenza dovrà essere almeno del 3% per le acque reflue e del 1,5% per le acque bianche e non superiore al 10%. Potranno essere ammesse, a rischio della proprietà, pendenze inferiori in casi particolari e documentati.
- In caso di rischio di rigurgito, sarà prescritta, a spese del proprietario, la posa di apparati anti - rigurgito sulle canalizzazioni delle acque reflue o delle acque meteoriche. La S.I.M. si riserva la facoltà di prescrivere la posa di una pompa ad attivazione automatica, a spese, a rischio e pericolo del proprietario.
- La stazione di pompaggio dovrà essere raccordata al collettore pubblico in modo indipendente.
- Gli apparati antirigurgito e le pompe ad avviamento automatico dovranno essere facilmente accessibili e regolarmente mantenuti e controllati.
- Non è consentito realizzare pozzetti di ispezione comuni per acque bianche e per acque reflue, anche se dotati di separazione interna.
- Al limite della proprietà privata, in prossimità del collettore fognario, dovrà essere predisposto un pozzetto di consegna (ispezione) contenente sifone e braga di ispezione. Il pozzetto è di competenza e manutenzione del privato (proprietario). Il manufatto deve essere di dimensioni tali da consentire un'agevole ispezionabilità da parte del personale addetto; il tappo di chiusura, costruito con materiali che permettano una facile rimozione, deve essere sempre accessibile in qualsiasi momento.

ARTICOLO 44. ALLACCIAMENTO DI SCARICO POSTO AL DI SOTTO DEL PIANO STRADALE

Qualora gli apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione esistente in fognatura.

In particolare, nel caso in cui le acque di scarico non possano defluire per caduta naturale, esse devono essere riportate alla quota della rete fognaria pubblica mediante pompe, la cui condotta di mandata deve

essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore ricevente. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme atto a segnalare il mancato funzionamento.

L'immissione nella fognatura deve sempre avvenire a gravità, perciò all'interno della proprietà dovrà essere predisposto un pozzetto di rilascio (rottura) del fluido in pressione.

ARTICOLO 45. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- Le acque reflue delle cucine collettive (stabilimenti pubblici o privati, ospedali, imprese ristoranti) devono essere pre-trattate con un separatore di grassi.
- Le acque reflue di officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi devono essere trattate con impianti idonei.
- Le acque provenienti da parcheggi sotterranei, da garages privati o da distributori di carburante ed in genere da insediamenti che possono dar luogo a scarichi, anche saltuari, di oli minerali, benzine e liquami leggeri, devono essere allacciate ai collettori pubblici delle acque reflue, con interposto un separatore di idrocarburi, al fine di contenere tali sostanze entro i limiti autorizzati.
- I cantieri edili devono assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni pubbliche di materiali da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento.

La S.I.M. può far effettuare, a cura e spese del privato (proprietario dell'allaccio), un controllo delle canalizzazioni pubbliche e prescrivere dei lavori di ripristino.

ARTICOLO 46. CONTROLLI

Nel provvedimento di autorizzazione all'allacciamento in fognatura, la S.I.M. stabilisce il termine temporale entro il quale devono essere eseguiti i lavori e le modalità di raccordo all'impianto fognario pubblico e procede al controllo delle installazioni prima del rinterro della trincea, può inoltre eseguire, a carico del proprietario, prove di tenuta o di controllo dell'allacciamento.

Allo scopo di effettuare verifiche e controlli, i tecnici incaricati della S.I.M. devono poter accedere agli impianti privati. In caso di difetti debitamente constatati, la S.I.M. ne ordinerà la riparazione o, se necessario, la dismissione, a cura e spese del privato, in un termine temporale fissato.

Nell'eventualità in cui il proprietario dell'allaccio, diffidato, non provveda alla realizzazione dei lavori ordinati, la S.I.M. può eseguire d'ufficio i lavori di messa in conformità dell'impianto, addebitandone le spese al proprietario.

La S.I.M. effettua i controlli al fine di verificare la conformità delle opere eseguite alle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché al progetto presentato; il proprietario dell'allaccio resta comunque unico responsabile per i difetti che dovessero presentarsi successivamente e/o per eventuali danni conseguenti alla rete fognaria pubblica o allo stesso stabile.

ARTICOLO 47. MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO

Le operazioni di manutenzione, pulizia ed eventuale riparazione delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà sia pubblica sia privata, sono a carico degli utenti. Essi sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità delle condotte e degli altri manufatti e debbono provvedervi a propria cura e spese.

Gli utenti sono inoltre responsabili di ogni danno causato a terzi o alle infrastrutture pubbliche, dovuto a carente manutenzione e pulizia o alla mancata riparazione, nonché ad un utilizzo dei manufatti di allacciamento in modo difforme dalle norme di legge e/o del presente Regolamento.

La S.I.M. si riserva la facoltà di emettere ordinanza, nei confronti degli utenti inadempienti, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine temporale per adempiere, trascorso il quale inutilmente, la S.I.M. provvede d'ufficio, addebitando all'utente inadempiente i relativi costi e/o irrogando le sanzioni previste.

ARTICOLO 48. EVACUAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE

Sono definite acque bianche:

- le acque di pioggia provenienti da superfici impermeabili, tetti, terrazze, strade, ecc.;
- le acque delle fontane ad eccezione delle aree mercatali (pesce, ecc.);
- le acque di raffreddamento e quelle utilizzate per le pompe di calore;
- le acque di drenaggio;
- le acque sorgive.

Le acque inquinate, tali da contaminare i corpi idrici in cui potrebbero essere scaricate, devono essere allacciate alla rete fognaria.

Nelle zone servite da fognature separate (fecali e pluviali), i titolari di scarichi in pubbliche fognature sono obbligati a separare le acque reflue.

Nelle zone servite da fognature di tipo misto, per i nuovi insediamenti o per gli insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o di ristrutturazione edilizia degli immobili, è fatto obbligo di separare le acque reflue nere dalle acque bianche.

Tale obbligo si estenderà, con apposita ordinanza dell'Autorità competente, anche alle zone attualmente servite da fognature miste, nel momento in cui verrà realizzata ed entrerà in funzione una rete fognaria pubblica separata. La S.I.M. realizzerà il collettore sul suolo pubblico, mentre sarà cura ed onere del privato realizzare le opere di allacciamento, nonché quelle sull'impianto privato, qualora lo stesso smaltisca in modo non differenziato le acque reflue e le acque bianche.

Le acque reflue trattate non devono essere infiltrate da un'opera che serva allo smaltimento di acque bianche.

Al limite delle vie pubbliche o private le acque di superficie (strade, marciapiedi, balconi, tetti, pensiline, ecc.) non devono scendere sul suolo pubblico ma devono essere raccolte, eventualmente stoccate e poi infiltrate o condotte al collettore pubblico in un punto fissato dalla S.I.M..

È vietato immettere nelle reti fognarie pluviali acque di natura diversa da quelle meteoriche.

ARTICOLO 49. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

Le attività di verifica ed ispezione, presso gli stabilimenti industriali, previste dagli artt. 28, 49 e 50 del D.Lgs. 152/99, sono effettuate dall'Autorità competente.

Al fine di permettere la regolare attività di controllo, ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni, posto nella parte terminale del canale prima dell'immissione nella rete fognaria urbana, che dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente. Lo stesso dovrà essere ubicato in posizione tale da consentire il diretto ed immediato svolgimento delle predette attività di controllo. Qualora il pozzetto venga realizzato in un'area presidiata, l'accesso all'area, da parte del personale incaricato, sia esso della S.I.M. o dell'Autorità competente, dovrà essere garantito e consentito senza indugi.

Tutte le utenze allacciate alla pubblica fognatura sono comunque soggette a verifiche e controlli.

La S.I.M. e l'Autorità competente possono effettuare controlli e prelievi di campioni di acque reflue per verificare il corretto funzionamento delle strutture, il rispetto dei limiti imposti dal presente Regolamento e delle norme di legge indicate nel provvedimento autorizzativo. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Le verifiche sulla qualità degli scarichi di attività produttive, allacciati alle reti fognarie per le acque reflue urbane, sono effettuate sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi, in ottemperanza al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 152/99.

Per quanto concerne unità produttive non censite verranno eseguiti controlli specifici a seguito di richieste inoltrate da altri Enti e/o Servizi Aziendali o a seguito di segnalazioni particolari.

ARTICOLO 50. AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO INDIVIDUALE DELLE ACQUE REFLUE IN ZONA NON SERVITA

Allorché la S.I.M. riceve una domanda per l'autorizzazione all'allacciamento in fognatura relativo ad uno stabile ubicato al di fuori del perimetro servito dalla pubblica fognatura e che non può dunque essere raccordato all'impianto di depurazione, l'autorizzazione non può essere concessa e l'utente deve presentare una domanda agli Enti preposti al fine di ottenere l'autorizzazione per la realizzazione e la gestione di un'installazione di depurazione individuale.

Lo studio, la realizzazione e la gestione di un'installazione di depurazione individuale sono a carico della proprietà.

ARTICOLO 51. ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO AUTOBOTTE

Presso l'impianto di depurazione di Is Arenas possono essere conferiti, tramite autobotte, i rifiuti ed i materiali liquidi previsti dal comma 3 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

- I rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori-limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- I rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
- I materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.

I rifiuti e i materiali liquidi conferiti non dovranno contenere materiale grossolano e sostanze di qualità e quantità tali da compromettere in tutto o in parte il normale funzionamento biologico dell'impianto, l'integrità di strutture, apparecchiature e macchinari.

ARTICOLO 52. AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE

Il conferimento presso l'impianto di depurazione di Is Arenas, a mezzo autobotte, può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ed essere in regola con gli adempimenti richiesti per l'iscrizione al suddetto albo;
- autorizzazione rilasciata dalla S.I.M. per il conferimento di liquami presso l'impianto di Is Arenas.

L'autorizzazione ha validità quattro anni dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata.

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione o per il rinnovo dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla S.I.M..

Con la presentazione della domanda il richiedente si impegna a rispettare quanto previsto nel presente Regolamento in materia di conferimenti diretti all'impianto.

Il produttore e il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del Decreto legislativo n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni carico dovrà pertanto essere accompagnato dal relativo formulario di identificazione dei rifiuti in triplice copia, compilato in conformità a quanto disposto dal citato Decreto legislativo.

Due copie del formulario di identificazione rifiuti, controfirmate da personale autorizzato dalla S.I.M., saranno riconsegnate al trasportatore che ne dovrà conservare una e consegnare l'altra copia, a sua cura, al produttore del rifiuto; la terza copia sarà trattenuta dalla S.I.M..

ARTICOLO 53. TERMINI E MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE

Il conferimento presso l'impianto di depurazione di Is Arenas, a mezzo autobotte, di norma potrà essere effettuato durante le ore di servizio dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì senza alcuna limitazione in ordine a quantitativi e località di produzione del refluo, purché originato nello stesso Ambito Territoriale Ottimale di cui alla Legge Regionale n. 29/1997.

In caso di emergenze o richieste particolari, la S.I.M. può autorizzare conferimenti in orari diversi.

È facoltà della S.I.M. limitare il quantitativo di reflui in accettazione, in funzione di interventi di manutenzione, riparazione o altro sull'impianto.

Lo scarico dovrà essere effettuato autonomamente nell'apposito punto di immissione.

Il conducente è ritenuto responsabile di eventuali sversamenti accidentali e/o perdite di liquame dall'automezzo entro la sede dell'impianto e conseguentemente dovrà porvi rimedio, operando opportuno lavaggio.

La S.I.M. declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente che possa avvenire durante le operazioni di trasporto e di scarico e per eventuali danni occorsi all'automezzo o al personale della Ditta o Ente che effettua il conferimento.

ARTICOLO 54. CONTROLLI E CAMPIONAMENTI DEI CONFERIMENTI A MEZZO AUTOBOTTE

È facoltà della S.I.M. effettuare, all'atto del conferimento dei rifiuti liquidi, opportuni controlli sulla qualità dei medesimi.

Prima dello scarico il personale dell'impianto effettuerà una verifica documentale ed una in relazione alle caratteristiche macroscopiche del refluo, ovvero presenza di fasi oleose, odore di idrocarburi o di solventi; nel caso in cui il controllo rilevi una palese non conformità del rifiuto conferito, il Responsabile dell'impianto potrà respingere il carico, riportando le motivazioni sul formulario nella parte riservata alle annotazioni.

Per ogni conferimento è facoltà del Responsabile dell'impianto prelevare campioni del refluo prima dello scarico; uno di questi verrà sigillato, firmato dal conducente e contraddistinto con un numero progressivo che verrà riportato nel citato formulario (contenitore a carico del trasportatore).

Per il prelievo dei campioni, direttamente dall'autobotte, dovrà essere installato sulla bocca di scarico un apposito rubinetto di diametro inferiore a cm 3 per permettere l'introduzione nel flacone.

ARTICOLO 55. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO PER IL CONFERIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE

Per il conferimento dei rifiuti liquidi a mezzo autobotte, la S.I.M. addebiterà alle Ditte o Enti di trasporto la tariffa, stabilita dalla S.I.M., al momento vigente.

La tariffa verrà applicata alla capacità dell'autobotte, indipendentemente dalla reale quantità di liquame trasportato e conferito, in quanto non direttamente misurabile.

La S.I.M. si riserva di modificare, con apposito atto, le condizioni economiche, al fine di adeguarle in funzione dell'analisi aggiornata del costo del servizio.

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato mediante versamento anticipato, per un importo pari all'applicazione della tariffa unitaria, vigente alla data del conferimento, per la capacità dell'autobotte, indipendentemente dalla reale quantità di liquame trasportato e conferito.

L'attestazione del versamento dovrà essere consegnata al personale autorizzato dell'impianto che, periodicamente, trasmetterà dette attestazioni alla S.I.M..

Le Ditte private, gli Enti e le Amministrazioni pubbliche utilizzatrici dell'impianto potranno, in relazione all'aspetto economico di cui sopra, stipulare con la S.I.M. opportune convenzioni

ARTICOLO 56. INOTTEMPERANZA NEL CONFERIMENTO DEI REFLUI A MEZZO AUTOBOTTE

Il conferimento all'impianto di depurazione, a mezzo autobotte, di rifiuti liquidi non corrispondenti a quanto previsto nell'autorizzazione allo scarico e a quanto previsto nel presente Regolamento, comporterà:

- la sospensione dell'autorizzazione al conferimento presso l'impianto di Is Arenas fino a trenta giorni naturali e consecutivi
- la revoca dell'autorizzazione (art. 51 del Decreto legislativo 152/99 e s. m. e i.) nei casi di reiterata inosservanza o di maggior gravità che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Qualora il normale esercizio dell'impianto risultasse anche parzialmente compromesso a causa di immissioni di liquami tossici e/o non biodegradabili e si riscontrasse che sono stati conferiti rifiuti e materiali liquidi contenenti prodotti dannosi o comunque diversi da quanto dichiarato, la Ditta o l'Ente interessato che ha provveduto al trasporto ed al conferimento, verrà chiamata a coprire tutte le spese connesse al ripristino del processo depurativo, fermo restando le responsabilità penali per i danni causati.

ARTICOLO 57. SANZIONI PER INOTTEMPERANZA AL PRESENTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCARICHI

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'autorizzazione allo scarico, e della normativa vigente in materia, si provvederà all'applicazione delle sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dall'art. 54 del Decreto legislativo 152/99 e s. m. e i., nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 dello stesso Decreto.

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nell'art. 59 del predetto Decreto, che prevedono l'applicazione di sanzioni di tipo penale, ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 58. DENUNCIA DEGLI SCARICHI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Tutti gli utenti proprietari di un insediamento produttivo, titolari di uno scarico nella rete fognaria pubblica, sono obbligati a presentare alla S.I.M. una denuncia in merito alla quantità delle acque prelevate e alla quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente, entro il 31 marzo di ogni anno, ai fini della determinazione della tariffa da applicare.

La denuncia deve essere redatta su appositi modelli predisposti dalla S.I.M..

Gli Utenti che abbiano introdotto nell'impianti modifiche tali che possano influire sulla qualità delle acque scaricate, sono tenuti a darne comunicazione alla S.I.M., nel termine di 30 giorni dall'accadimento. L'eventuale applicazione di una diversa tariffa, per effetto della diversa qualità delle acque scaricate, decorrerà dal primo giorno del mese successivo.

Ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione degli scarichi industriali, si presume che le acque scaricate siano pari a quelle prelevate. In caso di allacciamento all'acquedotto tale prelievo equivale alla quantità d'acqua potabile fatturata.

Nel caso di utilizzo di un approvvigionamento idrico autonomo, lo stesso dovrà essere munito di un apparecchio di misura fisso al fine di determinare la quantità d'acqua prelevata; tale apparecchio dovrà essere ritenuto idoneo dalla S.I.M. ed essere munito di tutti gli accorgimenti necessari ad escludere il prelievo al di fuori del misuratore.

Nel caso di prelievo da corpi d'acqua superficiale di qualsiasi natura, la quantità d'acqua prelevata sarà determinata in funzione del relativo contratto e/o decreto di concessione.

ARTICOLO 59. DENUNCIA DEGLI SCARICHI DA UTENZE CIVILI CON APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO

Tutti gli utenti civili che si approvvigionano di acqua al di fuori del servizio di acquedotto sono obbligati a presentare alla S.I.M. una denuncia sulla quantità delle acque prelevate nell'anno precedente, entro il 31 marzo di ogni anno, ai fini della determinazione della tariffa da applicare.

ARTICOLO 60. DISCIPLINA ECONOMICA DELL'UTENZA

Tutti gli utenti civili e industriali, privati e pubblici, sono tenuti al pagamento alla S.I.M., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Cagliari, di una tariffa apposita relativa al servizio di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque reflue urbane. Per le utenze domestiche la tariffa è calcolata sulla base del 100% dell'acqua prelevata e misurata da apposito contatore installato sull'utenza e sarà addebitata con la bolletta/fattura emessa dalla S.I.M. relativa al consumo idrico.

Per gli Utenti civili che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, ma scaricano le acque reflue in pubblica fognatura, la S.I.M. emetterà una fattura apposita, tenuto conto della denuncia annuale di cui al precedente articolo, presentata dagli stessi e degli accertamenti eseguiti dalla stessa Società.

Nel caso in cui il prelievo idrico autonomo non sia dotato di idoneo strumento di misura, la quantità annua prelevata sarà presunta non inferiore a 80 metri cubi di acqua per ogni persona utilizzatrice.

Anche per gli utenti produttori di acque reflue industriali, la S.I.M. emetterà una fattura apposita, tenuto conto della denuncia annuale presentata dagli stessi e degli accertamenti eseguiti dalla stessa Società.

In caso di denuncia mancante o incompleta, la S.I.M. provvederà alla stima del quantitativo di acque reflue scaricate sulla base delle denunce degli anni precedenti o, in assenza anche di queste, sulla base di dati relativi all'attività produttiva.

Le tariffe per le utenze civili in ragione dell'approvvigionamento idrico e le tariffe per le utenze produttive, diversificate in ragione della qualità e quantità delle acque scaricate, sono stabilite ed approvate dalla S.I.M..

ARTICOLO 61. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

Compete agli Organi Amministrativi della S.I.M. dare attuazione, apportare modificazioni non sostanziali del Regolamento e dei suoi allegati per migliorarne l'efficacia e la sua applicazione, nonché compiere gli adempimenti che nello stesso sono demandati genericamente alla S.I.M..

ARTICOLO 62. RILASCIO ATTI E CERTIFICAZIONI

Le Autorizzazioni, gli atti amministrativi, i certificati o attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente Regolamento sono rilasciati dal Legale Rappresentante della o da un suo delegato.

ARTICOLO 63. SOSTITUZIONE REGOLAMENTAZIONI PRECEDENTI

Il presente Regolamento sostituisce:

- il precedente Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile del Comune di Cagliari - approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio del 27/12/1925 e le successive modifiche ed integrazioni;
- il precedente Regolamento fognario del Comune di Cagliari - approvato con deliberazione C. C. n. 633 del 12/03/1985;
- il Regolamento per lo smaltimento di liquami conferiti, a mezzo autobotte, direttamente all'impianto di depurazione di Is Arenas, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.03.1995.

INDICE

ARTICOLO 1.SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO	1
ARTICOLO 2.TIPI DI FORNITURA	1
ARTICOLO 3.FORNITURE PER USO PUBBLICO	2
ARTICOLO 4.DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA DESTINATA AD USO PUBBLICO	2
ARTICOLO 5.RICHIESTA DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA	2
ARTICOLO 6.PREVENTIVO DI ALLACCIO	3
ARTICOLO 7.FORNITURA DEL SERVIZIO IN ZONE NON SERVITE DALLA RETE IDRICA	3
ARTICOLO 8.IL CONTRATTO DI FORNITURA	4
ARTICOLO 9.DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI CONSUMI	4
ARTICOLO 10. TITOLARITA'	4
ARTICOLO 11. DURATA	5
ARTICOLO 12. RECESSO	5
ARTICOLO 13. VOLTURA	6
ARTICOLO 14. SUBENTRO	6
ARTICOLO 15. RIATTIVAZIONE	7
ARTICOLO 16. VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE	7
ARTICOLO 17. EROGAZIONI PROVVISORIE	7
ARTICOLO 18. PRELIEVI ABUSIVI	8
ARTICOLO 19. PRESSIONE DI DISTRIBUZIONE	8
ARTICOLO 20. ALLACCIAMENTI	9
ARTICOLO 21. APPARECCHI DI MISURA	9
ARTICOLO 22. LETTURE E VERIFICHE	10
ARTICOLO 23. IMPIANTI INTERNI DI ACQUEDOTTO	11
ARTICOLO 24. IMPIANTI DI POMPAGGIO E SERBATOI DI ACCUMULO	12
ARTICOLO 25. PRESCRIZIONI E COLLAUDO	12
ARTICOLO 26. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	13
ARTICOLO 27. FATTURAZIONE - LETTURA CONTATORI - PAGAMENTI - MOROSITÀ	13
ARTICOLO 28. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	14
ARTICOLO 29. ADDEBITI VARI	14
ARTICOLO 30. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO	16
ARTICOLO 31. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	16
ARTICOLO 32. RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE	16
ARTICOLO 33. DEFINIZIONE DEGLI SCARICHI	16
ARTICOLO 34. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	17
ARTICOLO 35. SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE	18

ARTICOLO 36.	SCARICHI NON AMMESSI	19
ARTICOLO 37.	SVERSAMENTI ACCIDENTALI	19
ARTICOLO 38.	IMPIANTI PUBBLICI	19
ARTICOLO 39.	CONCESSIONI E DIRITTO DI PASSAGGIO DI ACQUEDOTTO ATTRAVERSAMENTO PROPRIETÀ PRIVATE.	20
ARTICOLO 40.	IMPIANTI PRIVATI	20
ARTICOLO 41.	DIRITTO DI PASSAGGIO	20
ARTICOLO 42.	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA	21
ARTICOLO 43.	NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	23
ARTICOLO 44.	ALLACCIAMENTO DI SCARICO POSTO AL DI SOTTO DEL PIANO STRADALE	24
ARTICOLO 45.	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	25
ARTICOLO 46.	CONTROLLI	25
ARTICOLO 47.	MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO	26
ARTICOLO 48.	EVACUAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE	26
ARTICOLO 49.	ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	27
ARTICOLO 50.	AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO INDIVIDUALE DELLE ACQUE REFLUE IN ZONA NON SERVITA	27
ARTICOLO 51.	ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO AUTOBOTTE	28
ARTICOLO 52.	AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE	28
ARTICOLO 53.	TERMINI E MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE	29
ARTICOLO 54.	CONTROLLI E CAMPIONAMENTI DEI CONFERIMENTI A MEZZO AUTOBOTTE	29
ARTICOLO 55.	MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO PER IL CONFERIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE	29
ARTICOLO 56.	INOTTEMPERANZA NEL CONFERIMENTO DEI REFLUI A MEZZO AUTOBOTTE	30
ARTICOLO 57.	SANZIONI PER INOTTEMPERANZA AL PRESENTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCARICHI	30
ARTICOLO 58.	DENUNCIA DEGLI SCARICHI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE	31
ARTICOLO 59.	DENUNCIA DEGLI SCARICHI DA UTENZE CIVILI CON APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO	31
ARTICOLO 60.	DISCIPLINA ECONOMICA DELL'UTENZA	31
ARTICOLO 61.	ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO	32
ARTICOLO 62.	RILASCIO ATTI E CERTIFICAZIONI	32

